

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ALBO DEI COMPOSTATORI

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29/11/2017

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico.

Art. 2 – Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende il sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dalla cui trasformazione, aerobica e naturale, si ottiene il compost ossia un terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante e fertilizzante nel terreno del proprio orto o giardino.

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento generando benefici ambientali ed economici;
- riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

Art. 3 – Definizioni

Sono definiti di seguito "*utenti*" gli intestatari della tassa vigente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così detto anche "*compostatore*".

Si definisce "*utenza*" l'immobile di residenza e il giardino-orto pertinenziale del dichiarante.

Si definisce "*compostiera*" il dispositivo specificato nell'istanza di iscrizione all'albo, in cui l'utente effettua il compostaggio dei rifiuti organici, degli sfalci e delle patate prodotte dall'utenza.

Art. 4 – Albo Compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo parte dei rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Esso deve contenere, oltre ai dati dell'utente e dell'utenza di riferimento:

Il numero dei componenti dell'utenza domestica.

La tipologia di compostaggio adottata.

Il volume della compostiera.

La data dell'ultimo controllo eseguito.

Art. 5 – Iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori è su base volontaria, gratuita e la richiesta va formulata al protocollo del Comune utilizzando apposito modulo distribuito gratuitamente dal Comune e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune (www.comune.gravere.to.it)

Il Comune provvede ad iscrivere i richiedenti all'apposito Albo e ad inviare loro una comunicazione scritta attestante l'avvenuta iscrizione.

A ogni singolo utente iscritto fa capo a una o più compostiere; per ovvie ragioni di controllo non è ammesso che una compostiera sia utilizzata da più di un utente.

All'albo dei compostatori sono iscritti d'ufficio coloro che avevano già presentato in precedenza la dichiarazione di utilizzo del biocomposter e che sono stati accertati regolari utilizzatori al controllo eseguito nel 2017.

Art. 6– Utenze aventi diritto

Hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale tutti i cittadini residenti nel Comune di Gravere che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale e che non abbiano insoluti pregressi della tassa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La richiesta è valida per una sola utenza, cioè quella di residenza dell'intestatario della TARI.

Art.7 – Obblighi degli utenti

Attraverso specifico modulo di iscrizione all'albo compostatori, gli utenti dichiarano di impegnarsi:

1. ad effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici prodotti nell'utenza, degli sfalci – potature del giardino-orto con le modalità sopra indicate;
2. ad attuare la corretta pratica del compostaggio domestico provvedendo alla corretta miscelazione dei materiali da trattare assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini;
3. a utilizzare il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici del suo orto-giardino;
4. ad accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati dal personale incaricato dal Comune sull'effettiva pratica di compostaggio domestico circa la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo, l'effettivo utilizzo della compostiera testimoniata dalla presenza di materiale in decomposizione;
5. a rendersi disponibile alle iniziative di formazione sul corretto compostaggio;
6. a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni o rinuncia ad effettuare il compostaggio domestico;

Art. 7 – Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the,);
- b) gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
- c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato;
- e) fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere), carta da forno, cartone della pizza sporco di organico;
- f) cenere di combustione di legna in piccole quantità;
- g) elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo;
- h) tessuti naturali.

Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore o presso il Centro di raccolta comunale e per nessun motivo dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

A coloro che praticano l'attività del compostaggio domestico è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta, nella "frazione organica", solo di rifiuti particolari, quali ossa di discrete dimensioni (es. costata, stinco, valve frutti di mare).

Art. 8 – Rifiuti non compostabili

- Legno verniciato o sottoposto a trattamenti;
- Olio di frittura, olii vegetali e minerali;
- Lettiere di animali domestici;
- Tessuti sintetici, sostanze contenenti acidi, vernici;
- Sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi;
- farmaci
- carta plastificata o patinata
- metalli, gomma, plastica
- Ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

Art. 9 – Metodi di compostaggio ammessi e accortezze da adottare col vicinato

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera in plastica, cumulo, concimaia o buca, cassa di compostaggio in legno con aereazione e facile rivoltamento, contenitore in rete a maglia fine con coperchio o altra tecnica idonea.

Il sito per il compostaggio deve essere ubicato all'aperto, preferibilmente su suolo naturale.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; l'area deve essere ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria residenza o a distanza ragionevolmente modesta da essa; l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima dagli altri fondi, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino di proprietà condominiale (o in generale su aree all'aperto di più proprietari), è necessaria la produzione di apposita deliberazione assembleare autorizzativa unitamente all'istanza presentata in Comune, ovvero l'autorizzazione di tutti i proprietari del terreno laddove non sia costituito un condominio, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori.

Art. 10 – Condizioni per un corretto compostaggio

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la dispersione dei liquidi in eccesso, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato, cartone);
- b) mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie, cartone) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- c) tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera:

- d) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti, cippato, cartone) e rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- f) coprire preferibilmente il cumulo, la buca o concimaia con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

Art. 11 – Riduzione tributaria

Le utenze domestiche, regolarmente iscritte nell'albo comunale dei compostatori, che quindi dichiarano di effettuare il compostaggio in modo regolare e continuativo della frazione organica dei rifiuti e del verde, possono aver diritto alle riduzioni previste nel regolamento TARI.

La predetta agevolazione è subordinata alle verifiche sulla corretta attivazione del processo di compostaggio e al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'ufficio tributi provvederà al recupero del beneficio non spettante con addebito sulla prima bollettazione disponibile.

Art. 12 – Altre facilitazioni

Il Comune di Gravere si riserva la facoltà di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori che potranno annualmente essere individuate in funzione delle disponibilità.

Art. 13 – Rispetto dell'impegno, cancellazione d'ufficio dall'Albo Compostatori

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, periodicamente saranno effettuati controlli, anche a campione fra tutti coloro iscritti all'Albo Comunale dei Compostatori, atti a verificare la corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

L'utente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'amministrazione comunale od altro personale dalla stessa appositamente incaricato.

La prima verifica avviene indicativamente entro 3-6 mesi dalla data di iscrizione anche al fine di accertare l'effettivo avviamento del processo biologico di compostaggio.

Le verifiche successive possono essere disposte a campione, mirate o generalizzate.

Qualora durante il sopralluogo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata in modo non conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, all'utente medesimo è invitato per iscritto, ad adeguarsi entro il termine di trenta giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, verrà comminata con apposito verbale di contestazione, la sanzione amministrativa da 50,00 € a 300,00 € e la sanzione accessoria della cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori a decorrere dalla data del primo sopralluogo, con comunicazione all'Ufficio Tributi per la decadenza del diritto alla riduzione della Tassa rifiuti.

L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante addebito sulla prima bollettazione disponibile.

La cancellazione dall'Albo dei compostatori e il venir meno della riduzione della tassa rifiuti è fatta d'ufficio anche in caso di:

1. emigrazione dell'utente o cessione dell'immobile.
2. Rifiuto a far eseguire i controlli periodici.
3. Decesso dell'utente.

Art. 14 - Variazioni e cessazione

Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo Comunale Compostatori quali a titolo esemplificativo, la variazione del sito ove si effettua il compostaggio devono essere comunicati per iscritto al Comune per le annotazioni sullo stesso Albo;

Art. 15 – Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 16 – Recesso dall'albo compostatori

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

Art. 17 – Decadenza dalla riduzione tributaria

La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante addebito sulla prima bollettazione disponibile.

Art. 18 – Organizzazione dell'Albo

La tenuta dell'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Tributi o da organo da esso delegato. Gli utenti hanno la facoltà di verificare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo presso la sede municipale.

Art. 19 – Entrata in vigore -

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la delibera di approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 20 – Informazioni sul compostaggio -

Per ulteriori dettagli su materiali e metodi di compostaggio si rimanda al manuale consegnato in sede di sottoscrizione della richiesta.